

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'AZIONE REFERENDARIA	
COMUNE DI CHIVASSO	
	Art. 8 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 Artt. 16 e seguenti Statuto Comunale

Sommario

Art. 1 - Iniziativa	3
Art. 2 - Oggetto ed esclusioni	3
Art. 3 - Iniziativa Referendaria.....	3
Art. 4 - Iniziativa del Consiglio Comunale	3
Art. 5 - Iniziative dei cittadini e raccolta delle firme	4
Art. 6 - Ammissibilità e Commissione Tecnica	5
Art. 7 - Svolgimento dei referendum ammessi	5
Art. 8 - Revoca del referendum	5
Art. 9 - Effetti del referendum.....	6
Art. 10 - Norme generali.....	6
Art. 11 - Indizione del referendum	7
Art. 12 - Periodi di sospensione del referendum	7
Art. 13 - L'ufficio di sezione	8
Art. 14 - Organizzazione ed orario delle operazioni.....	8
Art. 15 - Determinazione dei risultati del referendum.....	9
Art. 16 - Disciplina della propaganda a mezzo manifesti	10
Art. 17 - Spese	11
Art. 18 - Rinvio	11

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Iniziativa

1. Sono ammessi referendum consultivi, abrogativi su questioni a rilevanza generale nei modi e nelle forme previsti dallo Statuto comunale
2. L'Istituto del referendum viene adottato quale strumento consultivo formale, su questioni interessanti la generalità della collettività cittadina, aventi notevole rilievo .

Art. 2 - Oggetto ed esclusioni

1. Il referendum può essere indetto su materie di esclusiva competenza locale e di interesse generale, eccettuate quelle espressamente non ammesse dallo statuto comunale.
2. I referendum consultivi possono anche riguardare solo una parte del territorio. Nel caso specifico, gli aventi diritto al voto saranno individuati con Deliberazione di Consiglio Comunale.
3. Il Referendum consultivo per la fusione per incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo, previsto dalla Legge n. 56/2014, art. 1, comma 130, si svolge con le modalità previste dal presente regolamento comunale.

Art. 3 - Iniziativa Referendaria

1. Il referendum è indetto dal Sindaco,:
 - a. a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale per iniziativa dello stesso Sindaco o di almeno un terzo dei consiglieri assegnati compreso il Sindaco.
 - b. per iniziativa di cittadini, in numero non inferiore a quello stabilito dallo statuto comunale, rappresentati dal Comitato dei promotori.
2. Le modalità per l'esercizio dell'iniziativa referendaria sono stabilite dai successivi articoli.

Art. 4 - Iniziativa del Consiglio Comunale

1. L'iniziativa del referendum consultivo può essere assunta dal Consiglio comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.
2. La delibera per indire la consultazione referendaria proposta dal Sindaco o da un terzo dei consiglieri viene iscritta all'ordine del giorno seguendo le procedure previste dal Regolamento del Consiglio Comunale previa verifica dell'ammissibilità della materia (art. 16 dello Statuto comunale) e della correttezza della formulazione del quesito. Il Consiglio decide in merito all'indizione del referendum con votazione palese, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati, Sindaco compreso.
3. La proposta di cui al precedente comma è corredata dal preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum, predisposto dall'ufficio finanziario con la collaborazione di tutti gli uffici che saranno impegnati nella consultazione. Il Responsabile dei servizi finanziari correda la proposta con l'attestazione di copertura finanziaria della spesa .
4. La deliberazione adottata d'iniziativa del Consiglio comunale stabilisce il testo del quesito - o dei quesiti - da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco e stanziare i fondi necessari per l'organizzazione del referendum.

5. Entro sei mesi dalla data di esecutività della Deliberazione del Consiglio Comunale il Sindaco dovrà attivare le procedure di cui all'articolo 11 del presente Regolamento

Art. 5 - Iniziative dei cittadini e raccolta delle firme

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum, consultivo o abrogativo, procedono con la sottoscrizione di almeno n. 50 elettori, (con firma autenticata nei modi di legge) alla costituzione di un comitato di promotori, composto da tre di essi e alla definizione del quesito o dei quesiti - che dovrà essere oggetto del referendum, conferendo al Comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore, che ne esercita la rappresentanza.
2. Il Comitato deposita presso la Segreteria Generale la richiesta contenente il quesito che si vuole sottoporre alla popolazione, esposto in termini chiari ed intellegibili, con l'illustrazione delle finalità della consultazione. Il Segretario Generale dà atto, mediante processo verbale, dell'avvenuto deposito e della data relativa.
3. In caso di istanza abrogativa, i promotori, all'atto del deposito presso la Segreteria Generale, dovranno aver già provveduto a raccogliere le prime duecento firme.
4. Effettuato il deposito di cui al precedente comma il Comitato procede alla raccolta delle firme di presentazione nel modo che segue:
 - a) Il 6% (referendum consultivo) e il 10% (referendum abrogativo) degli elettori del Consiglio comunale risultanti dall'ultimo aggiornamento delle liste elettorali al tempo del deposito dei quesiti. Le firme possono essere raccolte in numero superiore a quello minimo richiesto, ma non oltre il 25% dello stesso.
5. Le firme di presentazione sono apposte in appositi moduli formato protocollo ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura - "Comune di Chivasso - richiesta di referendum consultivo e/o abrogativo" - e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli prima di essere posti in uso sono presentati alla Segreteria generale che li vidima apponendo il bollo del Comune, la data e la firma del Segretario Generale all'inizio di ogni foglio.
6. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate, secondo le modalità previste dall'articolo 21 comma 2 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, dai soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni ai sensi della legge 53/1990 e s.m.i. Le autenticazioni effettuate dal Segretario o dagli impiegati comunali sono esenti da spese. Quando le firme di presentazione sono raccolte presso gli uffici comunali decentrati ed in altri idonei locali pubblici il Sindaco, su richiesta del Comitato, può autorizzare i dipendenti comunali a provvedere all'autenticazione presso tali sedi, in orari concordati, con il riconoscimento al personale interessato di quanto allo stesso spettante, a carico del Comune, secondo le norme vigenti. I moduli devono prevedere, apposito spazio per la attestazione globale a firma del Sindaco o suo delegato.
7. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso la Segreteria Generale entro sessanta giorni decorrenti dalla notifica del verbale della commissione Tecnica. La richiesta di referendum non può essere presentata su moduli vidimati da oltre 90 giorni.
8. Il Segretario Generale dispone la verifica da parte dell'ufficio elettorale, entro cinque giorni, dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti

con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito. Provvede quindi a trasmettere gli atti alla Commissione per il giudizio di ammissibilità entro i successivi sette giorni.

Art. 6 - Ammissibilità e Commissione Tecnica

1. Sull'ammissibilità del referendum decide una Commissione Tecnica composta dal Presidente e Vicepresidente del Consiglio comunale (con facoltà di delega ad altro consigliere comunale), il Segretario Generale che la presiede ed il Dirigente del Servizio Amministrativo.
2. Il giudizio di ammissibilità si basa esclusivamente sulle seguenti verifiche:
 - a) ammissibilità della materia che deve essere di interesse generale e non rientrare nelle esclusioni previste dallo Statuto Comunale ;
 - b) riscontro sulla correttezza della formulazione del quesito;
 - c) verifica sulla regolarità della presentazione, da parte del prescritto numero di elettori e delle relative firme.
3. E' escluso qualsiasi altro parametro di valutazione, nonché qualsiasi valutazione di merito. Il giudizio di cui al comma 2 deve essere espresso entro trenta giorni dal deposito della proposta.
4. Il verbale che decide sull'ammissibilità della richiesta di referendum è immediatamente comunicato al Sindaco. Esso deve essere notificato, entro cinque giorni, rispettivamente ai Consiglieri richiedenti, oppure al comitato dei promotori.

Art. 7 - Svolgimento dei referendum ammessi

1. In ogni anno possono essere ammessi al massimo n. 3 referendum.
2. I referendum vengono effettuati insieme, una volta l'anno nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 30 novembre.
3. La data per l'effettuazione dei referendum è stabilita dal Sindaco, sentita la Commissione dei Capi-Gruppo consiliari ed i comitati promotori dei referendum di iniziativa popolare e sentito anche il parere tecnico dell'Ufficio Elettorale Comunale, almeno 50 giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni.
4. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale non possono essere tenuti referendum comunali. Quelli già indetti sono rinviati a nuova data con le modalità stabilite dal presente articolo, anche in mesi diversi da quelli previsti dal precedente 2^a comma. I referendum non possono essere tenuti, altresì quando il Consiglio Comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.
5. Quando vengono ammesse o deliberate più richieste di referendum, lo svolgimento di essi si effettua cumulativamente nel periodo indicato dal precedente 2^a comma.

Art. 8 - Revoca del referendum

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, la Commissione per i referendum, sentito il Comitato dei promotori, propone al Consiglio di dichiarare che le operazioni relative non avranno più corso. Il Consiglio delibera sulla proposta con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati, Sindaco compreso.

2. Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per i referendum di iniziativa del Consiglio Comunale, il Sindaco, sentita la Commissione dei Capi gruppo, propone la chiusura delle operazioni al Consiglio Comunale. Il Consiglio delibera sulla proposta con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati, Sindaco compreso.
3. Il Sindaco dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie, entro cinque giorni dalla deliberazione del Consiglio, alla Commissione per i referendum, al Comitato dei promotori ed alla cittadinanza, mediante i manifesti e gli altri mezzi.

Art. 9 - Effetti del referendum

1. Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei cittadini aventi diritto al voto, mentre il quesito sottoposto a referendum, al fine di sentire le popolazioni a norma dell'art. 133 comma 2 della Costituzione e delle leggi regionali di attuazione, è approvato se ha conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi, indipendentemente dal numero dei partecipanti alla consultazione elettorale.
2. Il quesito referendario abrogativo che ottenga il voto favorevole della maggioranza dei voti validi, determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal novantesimo giorno successivo alla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data il Consiglio comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum. Nei referendum consultivi, il consiglio comunale adotta entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni conseguenti.
3. Qualora l'organo preposto ritenga di non conformarsi alle risultanze del referendum, deve espressamente pronunciarsi con deliberazione, adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, Sindaco compreso contenente ampia e soddisfacente motivazione.

TITOLO II SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM

Art. 10 - Norme generali

1. Il procedimento per le votazioni per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.
2. Hanno diritto di partecipare ai referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune risultanti dall'ultimo aggiornamento delle liste elettorali al tempo del deposito dei quesiti. In caso via sia abbinamento con un altro turno elettorale l'ultima tornata utile è da ritenersi quella del blocco delle liste per l'elezione in corso.
3. Il Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 9 co. 3 dello statuto, potrà deliberare forme di partecipazione per i residenti che abbiano compiuto 16 anni ma non ancora 18 e per i non residenti nel comune di Chivasso che siano interessati a consultazioni per motivi di studio, lavoro, domicilio.
4. Qualora venisse attuata la previsione del precedente comma 3, potrà essere costituito un seggio speciale e distinto presso il palazzo comunale.
5. Agli elettori residenti all'estero (AIRE) entro il venticinquesimo giorno antecedente la consultazione referendaria sarà spedita la cartolina avviso per esercitare il diritto di voto presso il seggio di appartenenza.
6. La votazione si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.

7. La ripartizione del Comune in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione è determinata dal Sindaco, in sede di indizione del referendum, sentito il Responsabile dell'Ufficio Elettorale, con una possibile riduzione delle sezioni, rimanendo invariato il numero dei seggi, entro il limite massimo del 50% , salvo il caso di cui al successivo art. 14, c. 10.
8. Le operazioni relative al referendum comprese quelle preliminari sono organizzate dall'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali.
9. La Commissione di cui al primo comma del precedente art. 6 verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni di legge, di Statuto e del presente regolamento.

Art. 11 - Indizione del referendum

1. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco che dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Comunale di cui all'art. 3 del presente regolamento o in seguito alla verifica positiva eseguita dalla Commissione Tecnica in base all'art. 6.
2. Il provvedimento è adottato dal Sindaco almeno 50 giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni, stabilito con le modalità di cui al precedente art. 7.
3. Il Sindaco provvede ad inviare copia del provvedimento di cui al precedente comma ai Capi-gruppo consiliari, al Comitato dei promotori dei referendum di iniziativa popolare, alla Commissione per i referendum, all'ufficio del Segretario Generale e all'ufficio elettorale comunale.
4. Comunicazione dell'indizione dei referendum unitamente a copia dei relativi provvedimenti viene inviata dal Sindaco al Prefetto, per quanto di competenza dello stesso.
5. Entro il 45^a giorno precedente a quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali siano resi noti e precisati:
 - a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum,
 - b) il giorno e l'orario della votazione,
 - c) le modalità della votazione,
 - d) i luoghi di votazione,
6. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione da parte del Consiglio Comunale, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.
7. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione, in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali. L'affissione del manifesto viene effettuata entro il 45^a giorno precedente la data della votazione e viene integrata, per i manifesti defissi, distrutti o non leggibili, entro il 10^a giorno precedente la data suddetta.
8. Una copia del manifesto è esposta nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.

Art. 12 - Periodi di sospensione del referendum

1. Ogni attività ed operazione relativa al referendum è sospesa:
 - a) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio: nel periodo intercorrente tra la pubblicazione dell'ordinanza di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio comunale;

- b) nei tre mesi antecedenti o successivi alla data fissata per elezioni amministrative che interessano il Comune.

Art. 13 - L'ufficio di sezione

1. Ciascun ufficio di Sezione per il referendum è composto dal Presidente, da due scrutatori dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente e da un Segretario.
2. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, la Commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunciata due giorni prima con avviso pubblicato all'Albo pretorio on line del Comune, al sorteggio, per ogni sezione elettorale, di due scrutatori, compresi nell'albo di cui alla legge 8 marzo 1989 n. 95, modificata dalla legge 21 marzo 1990 n. 53.
3. Nel periodo indicato nel precedente comma il Sindaco procede alla designazione dei Presidenti delle sezioni elettorali, prescelti nell'albo di cui alla legge 21 marzo 1990 n. 53. I Presidenti provvedono alla scelta del Segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della citata legge 21 marzo 1990, n. 53.
4. Ai componenti dell'ufficio di Sezione è corrisposto un onorario corrispondente alle vigenti disposizioni di legge, da definire in sede di indizione di referendum.
5. L'impegno dei componenti degli uffici di sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione.

Art. 14 - Organizzazione ed orario delle operazioni

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957 n. 361.
2. L'ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 7 del giorno della votazione. La consegna al Presidente delle schede, dei verbali, della copia delle liste elettorali e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio, nonché l'autenticazione delle schede devono concludersi entro le ore 8 (ora di inizio delle votazioni), tranne si verificano le condizioni in cui sia applicabile il c. 10 del presente articolo.
3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio Comunale, designato dal capo gruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato dei promotori, con apposito atto. Gli atti di designazione di cui al presente comma sono autenticati, senza spesa, dal Segretario Comunale o da altro funzionario del Comune abilitato a tale funzione.
4. Le schede per il referendum, di carta consistente e di identico colore, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell'allegato A) al presente regolamento. Esse contengono il quesito formulato secondo quanto previsto dall'art. 5 - comma 4[^], letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.
5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di Sezione incluso il Segretario. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal Presidente.
6. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (si o no), nel rettangolo che la contiene. Per tutti i casi particolari o speciali che possono

verificarsi nel corso della votazione si fa riferimento compatibilmente alle norme del T.U. 20/3/1967, n. 361 e successive modificazioni.

7. Le votazioni si concludono alle ore 22,00. Sono ammessi a votare gli elettori a quel momento presenti in sala.
8. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal Presidente all'Ufficio elettorale del Comune stesso.
9. Per la validità delle operazioni è indispensabile la presenza di almeno tre componenti il seggio.
10. Qualora vi sia la concomitanza con consultazioni elettorali diverse da quelle di cui all'art. 8, c. 4 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., tutti gli adempimenti verranno adeguati alla normativa prevista per tali consultazioni.
11. Tutta la modulistica utilizzata dagli Uffici di Sezione e dall'Ufficio Centrale per i Referendum, per la gestione del turno elettorale, sarà predisposta nel rispetto dei criteri di economicità, semplificazione e di correttezza dei dati raccolti.

Art. 15 - Determinazione dei risultati del referendum

1. Presso la sede comunale è costituito l'ufficio centrale per i referendum, composto dai membri dell'ufficio elettorale della prima sezione, integrato dai due scrutatori della seconda.
2. L'ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:
 - a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato,
 - b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati,
 - c) alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.
3. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.
4. Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i referendum viene fatto constare mediante apposito verbale redatto in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario Comunale. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'ufficio, dal Comitato dei promotori e dagli elettori presenti alle operazioni.
5. Il Segretario comunale trasmette uno degli originali del verbale alla Commissione Comunale tecnica per i referendum la quale, in pubblica adunanza da tenersi entro tre giorni dal ricevimento, prende conoscenza degli atti e decide sugli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio, presentati all'ufficio centrale, verificando, ove lo ritenga a tal fine necessario, anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami. In base agli accertamenti effettuati procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale nel quale vengono fatti constare i risultati definitivi del referendum. La Commissione, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al Sindaco, a mezzo del Segretario Comunale, allegando quello delle operazioni dell'ufficio centrale.
6. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione per i referendum, alla comunicazione dell'esito della consultazione:
 - a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e mediante altre forme di informazione,

- b) ai Consiglieri Comunali e al Comitato dei promotori mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum.
- 7. Il Segretario Comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'ufficio centrale e della Commissione per i referendum nell'archivio comunale, insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale.
- 8. Trascorsi i tre anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, il responsabile dell'archivio comunale assicura la conservazione degli atti di indizione del referendum, dei verbali delle sezioni, dell'ufficio centrale e della Commissione e procede allo scarto del restante materiale usato per la consultazione, incluse le schede della votazione.
- 9. Ai componenti dell'ufficio centrale per i referendum viene corrisposto, per le funzioni presso lo stesso svolte, un onorario aggiuntivo pari al 50% di quello previsto dall'art. 13, comma 4, per le consultazioni aventi per oggetto un solo referendum, maggiorato del 10% per ogni consultazione referendaria effettuata contemporaneamente alla prima.

LA PROPAGANDA PER I REFERENDUM

Art. 16 - Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita ai promotori ed ai gruppi politici rappresentati in Consiglio comunale a propria cura e spese, dal quarantacinquesimo giorno antecedente a quello della votazione.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune.
3. In ciascun centro abitato del Comune è assicurato, per la propaganda relativa ai referendum comunali, un numero di spazi non inferiore al minimo previsto dal secondo comma dell'art. 2 della legge 4 aprile 1956 n. 212 e successive modificazioni.
4. Gli spazi di cui ai precedenti commi saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale tra il 33^{mo} e il 30^{mo} giorno precedente quello della votazione, attribuendo:
 - a) a ciascun gruppo consiliare costituito in applicazione dell'art. 35 del vigente Statuto Comunale, una superficie di cm. 70 x 100;
 - b) ai gruppi consiliari, come sopra costituiti, che comprendono almeno un terzo dei Consiglieri in carica, una ulteriore superficie di cm. 70 x 100;
 - c) a ciascun Comitato dei promotori di referendum un numero di superfici di cm. 70 x 100 corrispondente ad un quarto di quelle complessivamente spettanti ai gruppi consiliari, comunque non superiori a tre;
 - d) all'organismo di coordinamento delle associazioni ed organizzazioni di partecipazione popolare previsto dallo statuto, sempre che non partecipi al Comitato di cui alla precedente lettera c), una superficie di cm. 70 x 100.
5. Lo spazio per la propaganda è limitato alle sole superfici previste dal precedente comma, qualunque sia il numero delle consultazioni indette per ciascuna sessione referendaria. Il Comitato dei promotori che partecipa alla consultazione con più referendum, ha diritto ad una sola assegnazione di superfici, nei limiti indicati dalla lett. c) dello stesso comma.
6. I gruppi consiliari ed il Comitato dei promotori possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte di associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso al Comune.
7. Entro il trentatreesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco notifica ai capi gruppo consiliari, al Comitato dei promotori ed all'organismo di partecipazione popolare di

cui al comma quarto, l'elenco dei centri abitati ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.

8. In relazione a quanto stabilito dal precedente secondo comma, lo spazio o gli spazi fissati in uno stesso centro abitato possono essere frazionati in più località, a seconda della situazione dei luoghi e degli spazi stessi. Salvo diversi accordi comunicati per iscritto dagli assegnatari, le posizioni delle superfici attribuite sono determinate mediante sorteggio.
9. Le affissioni sono effettuate a cura diretta degli interessati e per le stesse non è dovuto alcun diritto.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 - Spese

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti al referendum sono a carico del Comune.
2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento dei referendum, ivi compreso il compenso per le prestazioni straordinarie dei dipendenti da autorizzare secondo le disposizioni vigenti in materia elettorale, si provvede con stanziamenti da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio.
3. Le spese per i referendum, svolti al fine di sentire le popolazioni, a norma dell'art. 133, co. 2 della Costituzione e delle leggi regionali di attuazione, sono anticipati dai Comuni e rimborsati dalla Regione, in base alla disciplina regionale in materia.

Art. 18 - Rinvio

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente regolamento si osserva, in quanto applicabile, la normativa vigente in materia di consultazioni referendarie nazionali.
2. Qualora gli Enti preposti consentissero la possibilità del voto on-line verrà adeguato immediatamente il Regolamento.

PARTE INTERNA DELLA SCHEDA

PARTE I

PARTE II

PARTE III

PARTE IV

REFERENDUM

QUESITO: _____

SI

NO

N.B. – La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta, seguendo il verso di tre pieghe verticali equidistanti fra loro; La scheda così deve essere quindi ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA

REFERENDUM

data _____

COMUNE DI _____

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE
